

L'associazione pro_meteo, professionisti della meteorologia
che raccoglie tutti i meteorologi italiani
si costituisce per valorizzare e dare RICONOSCIMENTO FORMALE
alla figura del meteorologo in Italia,
colmando una lacuna che si è creata a partire dal secondo dopoguerra.

L'avvento dilagante di nuove tecnologie (internet) ha reso ancor più evidente
questa anomalia che richiede di essere colmata più presto.

L'associazione è fondata sul seguente

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E LOGO

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile l'Associazione scientifica denominata pro_meteo (PROfessionisti della METEOrologia), in seguito chiamata "Associazione". Logo dell'associazione è un

Art. 2 - SEDE

L'Associazione pro_meteo ha sede in ...

Art. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di:

- 1) promuovere il riconoscimento della professione di Meteorologo sia sociale che normativo, tutelarne la specificità e la dignità professionale; favorire il corretto e responsabile esercizio della professione, anche offrendo ai Soci supporto nello svolgimento della loro attività professionale;
- 2) sviluppare e diffondere la conoscenza scientifica, tecnica e tecnologica nell'ambito della fisica dell'atmosfera, della meteorologia, della climatologia, della modellistica numerica previsionale e delle loro applicazioni favorendo la cooperazione con Università, Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati, mondo produttivo, sollecitando la collaborazione con Associazioni e Istituzioni scientifiche affini;
- 3) individuare i criteri che definiscono il profilo del Meteorologo in diversi ambiti lavorativi, con particolare riferimento agli organi dell'Amministrazione Pubblica al fine di contribuire alla crescita professionale e lavorativa degli iscritti;
- 4) garantire una elevata professionalità dei Soci a soggetti pubblici e privati che ne usufruiscono per le loro finalità;
- 5) curare ed aggiornare un Elenco professionale dei Soci che chiedono di farne parte, certificando la rispondenza delle prestazioni professionali dei Soci a riconosciuti criteri di qualità e il rispetto di uno specifico Codice deontologico, anche mediante rilascio di apposito attestato di competenza;
- 6) sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei Soci con i mezzi ritenuti più idonei quali Scuole e Corsi, gestiti direttamente o patrocinati, incontri tra gli esperti ambientali della materia che operano nei diversi settori per favorire lo scambio di esperienze professionali, gruppi di studio e ricerca, consulenze;
- 7) incentivare e gestire attività di confronto culturale e didattico mediante iniziative quali: conferenze, dibattiti, seminari, pubblicazione di eventi,

risultati di studi e ricerche, manifestazioni o attività di vario genere, anche in unione con altri Enti o gruppi di studio, pure internazionali, purché non in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 4 - SOCI

Potranno essere Soci tutti coloro che condividono lo spirito e gli scopi dell'Associazione e dichiarano di accettarne le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Fatte salve le deroghe evidenziate qui di seguito, la qualifica di Soci si acquista a norma del seguente art. 5 e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente Statuto.

Art. 5 - CATEGORIE DEGLI SOCI

Gli Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- 1) Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto;
- 2) Ordinari: coloro che, svolgendo attività professionale nel campo della Meteorologia e delle sue applicazioni, in Enti Pubblici e Privati e nell'Industria, lo richiedano con le modalità di cui al Regolamento dell'associazione;
- 3) Onorari: la qualifica di Socio Onorario viene decisa ed attribuita dal Consiglio Direttivo a persone di alto valore scientifico e/o benemerite dell'Associazione. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono dispensati dal pagamento della quota sociale.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per radiazione; questi ultimi due casi saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

Gli Soci che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Soci dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata.

Art. 6 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio del sodalizio è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- 2) eventuali avanzi di gestione accantonati.

Le entrate sono costituite:

- 1) dalle quote di iscrizione e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- 2) dalle benemerienze, lasciti, donazioni;
- 3) dai corrispettivi per i servizi istituzionali concessi agli Soci;
- 4) da eventuali sopravvenienze attive;
- 5) da eventuali entrate di natura commerciale;

6) da eventuali contributi pubblici e/o privati;

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 7 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non sia imposta dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli Soci, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- 1) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto;
- 2) accettare le norme del presente Statuto;
- 3) versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono obbligati:

- 1) ad osservare e rispettare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- 3) a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- 4) a versare la quota associativa.

I Soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (maggioirenni);
- 3) ad accedere alle cariche associative.

Art. 10 - CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- 3) per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- 4) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa e ratificata (F.V.) dall'Assemblea degli Soci. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio;

A carico degli Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 - ANNO SOCIALE

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 - ORGANI

Gli Organi associativi sono:

- 1) l'Assemblea Generale degli Soci (Ordinaria e Straordinaria);
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

Art. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Soci è l'organo sovrano dell'associazione, ne approva i programmi annuali e pluriannuali, nonché il bilancio annuale o pluriennale e i conti consultivi.

L'assemblea si convoca normalmente ogni anno entro i successivi quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

La Convocazione della Assemblea deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'associazione e/o mediante altro sistema di avviso. In caso di necessità tale termine potrà essere prorogato di 2 mesi.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Soci aventi diritto a voto;
- in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti;

hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie i Soci maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

I Soci morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Tutti i Soci in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; é pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'Assemblea elegge, il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorra, un Collegio di Scrutatori composto di tre Soci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea. Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

L'Assemblea degli Soci in sede Ordinaria:

- 1) discute ed approva le relazioni che accompagnano il bilancio o rendiconto consuntivo economico sull'attività dell'anno Associativo trascorso;
- 2) discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Tesoriere;
- 3) elegge ogni tre anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
- 4) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Soci (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- 5) in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo;

At. 14 - L'Assemblea Straordinaria:

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento per:

- 1) deliberare le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 20;
- 2) decidere su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Soci sempre in via Straordinaria;
- 3) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 23;
- 4) deliberare le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Soci aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e ai Soci al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti fra i Soci con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a consiglieri gli Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

Il consiglio Direttivo sarà convocato entro dieci giorni dalle elezioni dei componenti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

Solo caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri

subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni e il rendiconto di cui all'art.15. In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, i Soci che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città in Italia o all'estero, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo dichiara la perdita della qualifica di socio nei casi in cui avviene per morosità o per radiazione.

Art. 16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

In caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente assumerà l'ordinaria amministrazione.

Art. 17 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo fosse composto da tre membri, o per delibera del Consiglio stesso, il segretario assume anche la carica di tesoriere.

Art. 18 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia ed alla conservazione del patrimonio associativo.

Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito di tre componenti eletti dall'Assemblea Generale, con le modalità previste dal Regolamento, tra i Soci con anzianità di associazione almeno quinquennale, ad eccezione di quelli eletti durante i primi cinque anni di associazione. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario del Collegio.

I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Collegio, subentra il primo dei non eletti. Il componente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede alla sua integrale rielezione.

Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno e opera con le regole previste dal Regolamento di disciplina dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri controlla la rispondenza del comportamento dei Soci con quanto prescritto dal Codice deontologico.

L'intervento del Collegio dei Probiviri avviene in seguito a richiesta della maggioranza dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo o su segnalazione, suffragata da prove, da parte di un Socio al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività disciplinati da specifici Regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Soci aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 14.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Soci aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 13.

Art. 22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Soci, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d'accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di ...; l'arbitrato, con sede in ..., è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 24 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi in materia vigenti, nonché le norme del Codice Civile.